

PROVVEDIMENTI ANTIEVASIONE NELLA MANOVRA «SALVA ITALIA»

■ di Luigi Ferrajoli

L'art. 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetta Manovra salva Italia, reca precetti aventi contenuti disparati, ma che paiono accomunati, secondo quanto indicato anche dalla rubrica della medesima norma, dalla **finalità di recupero di base imponibile sottratta ad imposizione.**

Comune alle nuove previsioni antievasione sembra inoltre essere la linea ispiratrice posta alla base delle stesse, ovvero la convinzione, esplicitata nella relazione di accompagnamento al decreto, che l'efficacia dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza dipenda fortemente da quella dei poteri istruttori in base ai quali vengono acquisite le informazioni necessarie per verificare la correttezza fiscale del contribuente.

Nella specie, l'articolo in esame introduce quattro **novità** di sicura rilevanza: la previsione di una **sanzione penale** per le **false autocertificazioni fornite** dai contribuenti; l'**obbligo** per gli **operatori finanziari di comunicare all'anagrafe tributaria** tutte le movimentazioni nei **rapporti finanziari**; un obbligo del tutto simile nei confronti dell'**Inps**, in favore della Guardia di Finanza; l'eliminazione delle limitazioni relative alla durata e alla frequenza dei controlli amministrativi in sede di accesso.

In sintesi

■ L'art. 11 della Manovra Monti contempla l'introduzione di una serie di strumenti volti a favorire l'emersione della base imponibile. Le previsioni di maggior impatto in tal senso appaiono essere la configurazione di una sanzione penale per le false autocertificazioni fornite all'Amministrazione finanziaria, nonché l'imposizione agli operatori finanziari dell'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria qualsiasi movimentazione relativa ai rapporti intrattenuti con i contribuenti.

Manovra salva
Italia

SANZIONI PENALI PER CHI MENTE AL FISCO

Il co. 1, art. 11 prevede l'applicazione della **sanzione penale** stabilita per i **reati di falso materiale ed ideologico**, oltre alla sanzione di carattere amministra-

Sanzione
penale

■ Emersione della base imponibile

Relazione

tivo già comminata ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, a chiunque, a seguito delle richieste avanzate ai fini accertativi dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte o fornisca dati e notizie non corrispondenti al vero.

In sede di conversione, la portata della norma è stata tuttavia limitata, stabilendo che la sanzione ivi prevista, relativamente a dati e notizie non corrispondenti al vero, si applichi soltanto qualora le risposte non veritiere siano ricollegate alla commissione di reati tributari.

Prendendo coscienza dell'importanza della **veridicità** delle **informazioni** per l'**efficacia** dell'**azione** di **contrasto** all'**evasione** e di **fronte** all'**evidenza** di come siano spesso gli stessi contribuenti sottoposti a controllo ad ostacolare l'operato dei verificatori, fornendo dati ed informazioni caratterizzate da falsità o reticenze, il **decreto Monti** mira ad incentivare la collaborazione dei contribuenti medesimi con gli **Uffici** nella **fase antecedente** all'**accertamento**.

In effetti, la **relazione** chiarisce ulteriormente come la norma si riferisca, per esempio, alle risposte agli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento o a esibire atti e documenti o, ancora, alle risposte ai questionari inviati ai contribuenti ai medesimi fini, così come alle dichiarazioni rese dai contribuenti ai verificatori e riportate nei processi verbali di constatazione.

Intermediari
finanziari

È comunque di estrema importanza sottolineare come la disposizione si rivolga a chiunque e come quindi le condotte descritte risultino potenzialmente ascrivibili non solo ai contribuenti, ma anche ai professionisti ed agli **intermediari finanziari** che si rendano colpevoli delle stesse. L'intento del Legislatore è pertanto quello di incentivare una diretta collaborazione di tali soggetti all'accertamento nei confronti di persone dei cui dati siano in possesso in virtù di **incarico professionale**.

Sanzione
penale

La previsione di una **sanzione penale** per chi mente al Fisco rappresenta una misura in linea con gli interventi normativi degli ultimi anni, in primis l'abbassamento delle soglie di rilevanza penale dei reati tributari. Tali misure comportano tuttavia il rischio di abusi da parte dell'Amministrazione finanziaria, dal momento che intervengono pesantemente su delicati equilibri tra le contrapposte esigenze della tutela dei contribuenti da una lato e dell'efficacia dell'attività di accertamento dall'altro.

COMUNICAZIONE DEI MOVIMENTI FINANZIARIDecorrenza
1.1.2012

La previsione forse più incisiva nella lotta all'evasione è quella disciplinata al co. 2, art. 11, ovvero quella che instaura, a far data dal **1° gennaio 2012**, l'**obbligo** per tutti gli **operatori finanziari** già tenuti alla **segnalazione di rapporti finanziari**, continuativi e non, di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria anche le movimentazioni relative a tali rapporti, nonché ogni ulteriore informazione inerente gli stessi che sia strettamente necessaria ai fini dei

controlli fiscali.

Obiettivo della norma è quello di superare una **situazione** definita paradossale nella **relazione illustrativa**, ovvero la circostanza che le informazioni relative ai rapporti di **natura finanziaria** possano essere acquisite solo a seguito dell'avvio di un **controllo fiscale** e non al fine, ancora più importante, di utilizzarle per l'analisi del rischio di evasione propedeutica alla selezione delle posizioni da controllare.

È in ogni caso previsto che le **modalità applicative** volte all'**instaurazione del nuovo regime informativo** siano definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in necessario coordinamento con le associazioni di categoria degli operatori finanziari e con il Garante per la protezione dei dati personali.

Come visto, la norma in questione sancisce che i dati debbano essere comunicati a partire dal **1° gennaio 2012**. È tuttavia plausibile che la disposizione venga concepita come avente **carattere procedurale** e quindi come suscettibile di riguardare anche periodi di imposta antecedenti a tale data e che non siano ancora decaduti in termini di accertamento.

I dati raccolti saranno conservati dall'anagrafe tributaria sino alla decadenza dei termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, tenendo conto anche del possibile raddoppio dei termini laddove si ipotizzi una violazione di natura penale, e dovranno essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

La disponibilità presso l'Amministrazione finanziaria di una mole così ingente di dati genera indubbiamente il rischio di un ricorso ingiustificato agli stessi. Si deve tuttavia ritenere che per l'utilizzo dei dati in questione nella motivazione di un avviso di accertamento sia tuttora necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'organo gerarchicamente di riferimento all'interno dell'Amministrazione o della Guardia di finanza, secondo quanto stabilito dall'art. 32, co. 1, n. 7), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF 6332].

COMUNICAZIONI DA PARTE DELL'INPS

La manovra prevede **oneri informativi** anche in capo all'Istituto Nazionale della **previdenza sociale**. Secondo quanto stabilito dal co. 6, art. 11, l'Inps è infatti tenuta a fornire all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi alle posizioni di **soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali**, affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

L'introduzione di tale meccanismo di raccordo emerge chiaramente dalla considerazione di come la sottrazione di redditi a tassazione sia potenzialmente idonea a garantire pure il possesso delle condizioni di reddito che permettano

Controllo
fiscale

Modalità
applicative

Dati all'anagrafe
tributaria

Prestazioni
socio-
assistenziali

di fruire di dette prestazioni socio-assistenziali.

ABOLIZIONE DELLE LIMITAZIONI AGLI ACCESSI

Decreto
sviluppo

In base al co. 7, art. 11 si assiste all'eliminazione di alcune garanzie in materia di verifica da parte della Guardia di Finanza recentemente introdotte dal cd. decreto sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70 conv. con modif. con L. 12 luglio 2011, n. 106), il quale fissava una sorta di codice di comportamento sulla durata e sulla frequenza dei controlli nelle aziende più piccole, al fine di tutelare il regolare esercizio dell'attività d'impresa.

Se da un lato, infatti, la manovra conferma come gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese debbano essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, dall'altro questa determina l'abolizione del limite, fissato in 15 giorni, di permanenza dell'Amministrazione finanziaria presso la società o l'ente sottoposto a verifica, il venir meno del divieto di reiterazione nel semestre degli accessi nonché la scomparsa della connessa responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini.

Controlli

Tutto ciò avviene sulla base della considerazione di come tali restrizioni rischiassero di compromettere l'**efficacia** dei **controlli** stessi e di **penalizzare impropriamente i dipendenti pubblici**.

In ogni caso, le disposizioni oggetto di modifica devono essere lette in conformità a quanto stabilito dallo Statuto del contribuente, il quale, all'art. 12 co. 1, **stabilisce** come gli **accessi, ispezioni e verifiche debbano svolgersi** con modalità tali da arrecare la **minima turbativa possibile** allo **svolgimento dell'attività di impresa** nonché alle **relazioni commerciali e professionali del contribuente**.

ART. 11, D.L. 201/2011: MODIFICHE E NOVITÀ

ART. 11 «EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE»	PRIMA DELLA MANOVRA	DOPO LA MANOVRA
Co. 1	Sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065 in caso di omissione di comunicazioni o comunicazione di dati non veritieri	Sanzione penale della reclusione fino a 3 anni in caso di esibizione di atti o documenti falsi o fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero
Co. 2, 3 e 4	Possibilità di acquisire la movimentazione dei dati finanziari solo ad attività di controllo già avviata	Obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente le movimentazioni relative a rapporti finanziari
Co. 6	Nessuna comunicazione a carico dell'Inps	Obbligo per l'Inps di fornire i dati relativi a posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali
Co. 7	Limite di durata di 15 giorni, principio di contestualità e divieto di reiterazione nel semestre per gli accessi	Programmazione e coordinamento degli accessi, ma abolizione dei limiti relativi alla durata ed alla frequenza degli stessi